

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 652/AV4 DEL 01/12/2014**

**Oggetto: RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL DOTT. ALESSANDRO BRUNI PER
L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA PSICOLOGICA AI DETENUTI
PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI FERMO ANNI 2014 E 2015**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di confermare per gli anni 2014 e 2015 il rapporto convenzionale con il Dott. Alessandro Bruni, per l'espletamento dell'attività di assistenza psicologica ai detenuti tossicodipendenti della Casa di Reclusione di Fermo;
2. di approvare l'adeguamento della tariffa oraria ad € 26,47 nonché l'incremento del monte ore complessivo pari a 847 per tutte le ragioni riportate nell'atto istruttorio che qui si intendono richiamate;
3. di registrare la complessiva spesa di € 22.421,41 - di cui € 4.196,00 annue per un totale di € 8.392,00 quali risorse economiche già transitate alla sanità per il personale a suo tempo individuato dal Ministero di Giustizia ed € 14.029,41 corrispondenti al fondo con vincolo di destinazione di cui al Decreto 1/AST/2014 - al conto di bilancio n. 0505120101 "Acquisti di altre prestazioni sanitarie" della contabilità generale ASUR esercizi 2014 e 2015;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni.

**Il Direttore Area Vasta n. 4
Dott. Alberto Carelli**

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 09 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 230/99 "Riordino della Medicina Penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998 n. 419".

DGR 514 del 06/03/2001 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Marche ed il Ministero della Giustizia"

Decreto del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia 10/04/2002 "Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti"

DGR 1069 del 11/6/2002 "Attuazione protocollo di intesa Regione Marche - Ministero della Giustizia di cui alla DGR n. 514/2001: Schema modalità operative per l'assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti ed alcooldipendenti negli istituti penitenziari delle Marche - atto di indirizzo"

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008 n. 28 "Sistema integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed a favore degli ex detenuti"

Decreto del Dirigente PF Assistenza Territoriale Regione Marche n. 1/AST del 03/04/2014 Attuazione D. Lgs. n. 230/99 e D.G.R. n. 541/01-Assegnazione a favore ASUR Marche contributi per assistenza sanitaria detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti - Cap 52824113 - Importo € 106.000,00. Quote vincolate FSN 2013

MOTIVAZIONE

Con Decreto Interministeriale (Salute e Giustizia) 10/4/2002 (allegato 1) lo psicologo Dr. Alessandro Bruni veniva individuato tra il personale operante negli Istituti Penitenziari – nello specifico nella C.C. di Fermo – nei settori della prevenzione e assistenza ai detenuti e internati tossicodipendenti; lo stesso decreto specificava per ogni istituto il monte ore annuo di lavoro autorizzato per ciascun tipo di professionista e le spese presunte.

In data 12/8/2002 veniva sottoscritto l'Accordo individuale tra la Direzione della Casa di Reclusione di Fermo e il Dr. Alessandro Bruni per l'espletamento di attività di consulenza psicologica ai detenuti tossicodipendenti adulti internati per un monte ore annuo pari a 240 per un importo complessivo di € 4.196,00 (allegato 2).

In ottemperanza alle indicazioni contenute nella nota prot. 15291 del 10/09/2002 a firma del Dirigente Servizio Sanità Regione Marche (allegato 3) e per assicurare la necessaria continuità terapeutica (tenuto in

particolare conto della condizione psicologica che lo stato di detenzione implica nonché della complessa patologia cronica da cui sono affetti i destinatari di tale assistenza), il rapporto convenzionale con il Dott. Alessandro Bruni è stato riconfermato di anno in anno.

In attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale del 2002 e della DGR 514/2001 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Marche e il Ministero di Giustizia", con decorrenza 01.10.2002 le Aziende Sanitarie sono subentrate formalmente nelle competenze relative ai presidi per le tossicodipendenze nelle carceri, nei relativi rapporti convenzionali e pertinenti finanziamenti.

Il citato Decreto prevedeva che gli oneri relativi ad eventuali miglioramenti spettanti fino alla scadenza del rapporto convenzionale in atto, sarebbero stati determinati e trasferiti al Servizio Sanitario con successivi provvedimenti. Questi ultimi non sono mai stati emessi dall'Autorità competente, pertanto il personale interessato è definitivamente transitato nel rapporto di lavoro con le ex Zone Territoriali ASUR - attuali Aree Vaste - in assenza di specifiche determinazioni a riguardo.

La scrivente Area Vasta ha quindi mantenuto il rapporto convenzionale nel rispetto delle tutte le condizioni ivi incluse quelle economiche, a norma delle quali il fondo da destinare a tale tipologia di convenzione è di € 4.196,00 per 240 ore annue.

Con il Decreto del Dirigente PF Assistenza Territoriale Regione Marche n. 1/AST del 03/04/2014 sono state complessivamente assegnate all'ASUR somme vincolate pari ad € 106.000,00 di cui € 14.029,41 all'Area Vasta 4 quale quota di concorso al finanziamento delle spese per il pagamento degli oneri convenzionali del personale degli istituti Penitenziari per l'assistenza sanitaria a detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti.

Dato atto che la titolarità dei rapporti convenzionali con il personale sanitario penitenziario è transitata all'ASUR e tenuto conto che:

- si intende impiegare la quota di concorso al finanziamento assegnata alla scrivente Area vasta con i predetti decreti, per potenziare l'assistenza sanitaria a detenuti tossico/alcooldipendenti negli anni 2014 e 2015;
- la tariffa finora applicata, pari ad € 17,48, pur tenendo conto dell'incremento legato al tasso di inflazione programmata anni 2002 - 2014 (art. 7 Accordo individuale tra la Direzione della Casa di Reclusione di Fermo e il Dr. Alessandro Bruni del 12/08/2002), è inferiore anche al costo orario del lavoro definito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 02/10/2013;
- il monte ore predefinito - pari a 240 - è risultato insufficiente rispetto alla copertura del fabbisogno effettivamente emerso e tuttavia non era possibile prevedere un potenziamento dello stesso in assenza di risorse ulteriori;

Si ritiene opportuno:

- attivare una convenzione di durata biennale per gli anni 2014 e 2015, che tenga conto sia della quota annuale di cui al Decreto Interministeriale 2002 (€ 4.196,00 anno 2014 e € 4.196,00 anno 2015) che del fondo di potenziamento di cui al Decreto 5/AST/2013 per € 14.029,41;
- ridefinire per ragioni di dovuta equità la tariffa oraria adeguandola alle indicazioni contenute nella tabella allegata al Decreto Ministeriale Lavoro e Politiche Sociali del 2013, nella misura di € 26,47 (corrispondente alla categoria E, posizione 2).
- potenziare le 240 ore/anno con ulteriori 367 da svolgersi nell'intero biennio, per un totale di 847.

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore di Area Vasta 4 di adottare la seguente determina:

1. di confermare per gli anni 2014 e 2015 il rapporto convenzionale con il Dott. Alessandro Bruni, per l'espletamento dell'attività di assistenza psicologica ai detenuti tossicodipendenti della Casa di Reclusione di Fermo;
2. di approvare l'adeguamento della tariffa oraria ad € 26,47 nonché l'incremento del monte ore complessivo pari a 847 per tutte le ragioni riportate nell'atto istruttorio che qui si intendono richiamate;
3. di registrare la complessiva spesa di € 22.421,41 - di cui € 4.196,00 annue per un totale di € 8.392,00 quali risorse economiche già transitate alla sanità per il personale a suo tempo individuato dal Ministero di Giustizia ed € 14.029,41 corrispondenti al fondo con vincolo di destinazione di cui al Decreto 1/AST/2014 - al conto di bilancio n. 0505120101 "Acquisti di altre prestazioni sanitarie" della contabilità generale ASUR esercizi 2014 e 2015;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore UOC STDP
Dott.ssa Gianna Sacchini

DIRETTORE UOC BILANCIO

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attesta che i costi di cui al presente atto sono coperti dalle risorse impegnate ed assegnate con il Decreto del Dirigente PF Assistenza Territoriale Regione Marche n. 1/AST del 03/04/2014 per un importo di € 14.029,41, nonché della disponibilità economica di cui al conto n. 0505120101 "Acquisti di altre prestazioni sanitarie" Budget 2014 per un importo di € 4.196,00 e sarà reso compatibile con il Budget 2015, quando assegnato, per un importo di € 4.196,00.

Il Direttore UOC Bilancio
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

- 1) Decreto Ministero della Salute e Giustizia del 10 aprile 2002
- 2) Accordo individuale per l'espletamento dell'attività di esperto negli istituti e servizi per adulti dell'amministrazione penitenziaria del 25 novembre 2002
- 3) Nota prot. 15291/SAN/3 NS a firma del Dirigente Servizio Sanità Regione Marche

www.AlboPretorionline.it 01/12/14

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 agosto 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00190 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00190 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

MINISTERO DELLA SALUTE
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SERT

DECRETO 10 aprile 2002.

Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Considerato che la individuazione del personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale riguarda, in questa fase, solo quello che svolge funzioni nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, trasferite alla data del 1° gennaio 2000;

Considerato che il personale operante negli istituti penitenziari per i settori della prevenzione e della tossicodipendenza è tutto a rapporto di lavoro convenzionale con l'Amministrazione penitenziaria e che ciascun soggetto può anche essere titolare di più rapporti convenzionali con la stessa amministrazione;

Ritenuto, conseguentemente, che il trasferimento non possa che riguardare il rapporto convenzionale con passaggio della titolarità dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, peraltro, di individuare il restante personale da trasferire al Servizio sanitario nazionale solo al momento del trasferimento delle altre funzioni sanitarie;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decretano:

Art. 1.

Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti

1. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, il personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, è individuato nell'ambito dei seguenti profili professionali: medico addetto al presidio delle tossicodipendenze, psicologo addetto al presidio delle tossicodipendenze, infermiere addetto al presidio delle tossicodipendenze.

2. Sono trasferiti al Servizio sanitario nazionale i rapporti convenzionali relativi al personale appartenente ai profili professionali di cui al comma 1 alla data del 1° gennaio 2000, determinati complessivamente in un numero di 606, di cui 172 riferiti a medici, 132 a infermieri e 302 a psicologi secondo quanto specificamente indicato nelle tabelle allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante.

3. I rapporti convenzionali di cui al comma 2 sono trasferiti alle aziende sanitarie locali nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari ove il personale convenzionato opera.

4. Restano fermi gli effetti giuridici ed economici disciplinati dalle convenzioni i cui rapporti sono trasferiti al Servizio sanitario locale. Sono fatti salvi gli eventuali miglioramenti spettanti fino alla scadenza del rapporto convenzionale in atto i cui oneri saranno determinati e trasferiti al Servizio sanitario locale con successivi provvedimenti.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie, connesse al personale di cui al precedente articolo 1, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, il personale e le risorse finanziarie sono trasferiti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano per la loro attuazione.

Roma, 10 aprile 2002

Il Ministro della salute

SIRCHIA

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

Il Ministro per la funzione pubblica

FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TREMONTI

è alla Corte dei conti il 18 giugno 2002

il controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 168

ALLEGATO

	<u>Monte-ore annuo</u>	<u>Compenso orario</u>	<u>Spesa all'1.1.2000</u>
MEDICI	124.260 x L. 33.000	=	L. 4.100.580.000
INFERMIERI	124.260 x L. 21.500	=	L. 2.671.590.000
PSICOLOGI	149.052 x L. 30.300	=	L. 4.516.276.000

N.B. con decreto interministeriale in corso il compenso orario spettante al personale medico per il **biennio 2001-2002** è stato rideterminato in lire 38.000 e pertanto il maggiore onere annuo ammonta a **lire 621.300.000**.

Con decreto interministeriale dell'11.10.2000 il compenso orario spettante al personale infermieristico per il **biennio 2000 - 2001** è stato rideterminato in lire 25.000 e pertanto il maggiore onere annuo ammonta a **lire 434.910.000**.

Con decreto interministeriale del 03.04.2000 il compenso orario spettante al personale psicologico per il **biennio 2001-2002** è stato rideterminato in lire 31.100 e pertanto il maggiore onere annuo ammonta a **lire 119.242.000**.

REGIONE MARCHE

Presidi per detenuti ed internati tossicodipendenti

MEDICI

ISTITUTO

C.C. ANCONA
C.C. ASCOLI PICENO
C.C. CAMERINO
C.C. FERMO
C.R. FOSSOMBRONE
C.C. PESARO

INFERMIERI

ISTITUTO

C.C. ANCONA
C.C. ASCOLI PICENO
C.C. CAMERINO
C.C. FERMO
C.R. FOSSOMBRONE
C.C. PESARO

PSICOLOGI

ISTITUTO

C.C. ANCONA
C.C. ASCOLI PICENO
C.C. CAMERINO
C.C. FERMO
C.R. FOSSOMBRONE
C.C. PESARO

NOMINATIVO PERSONALE ADDETTO

BRANDONI GABRIELE
CESARONI SIGISMONDO
vedi nota
da convenzionare
ORDONELLI MARIO
da convenzionare

NOMINATIVO PERSONALE ADDETTO

CERUSICO ENZO
vedi nota
vedi nota
vedi nota
vedi nota
SORBINI ROBERTA

NOMINATIVO PERSONALE ADDETTO

vedi nota
da convenzionare
vedi nota
BRUNI ALESSANDRO
MEARELLI ANNA RITA
ZUCCHI ISABELLA

NOTE

Con la dicitura "da convenzionare" si intende che è stato autorizzato un monte-ore nelle sue varie articolazioni (medico-infermiere-psicologo) ma all'1.1.2000 non risulta alcuna convenzione in atto.

MEDICI:

Presso la C.C. di Camerino non risulta il Presidio medico per T.D.

INFERMIERI:

Nella C.C. di Ascoli Piceno, C.R. Fossombrone e C.C. Fermo non compaiono nominativi di unità infermieristiche in convenzione per il Presidio T.D. in quanto di norma l'infermiere addetto a tale servizio per un numero di ore previsto per il medico svolge la propria attività anche nel servizio generale infermieristico dell'istituto. Pertanto in questo caso vi è in atto un'unica convenzione con l'istituto che può comprendere entrambi i servizi.

Presso la C.C. di Camerino non risulta il Presidio infermieristico per T.D.

PSICOLOGI:

Presso la C.C. di Camerino non risulta istituito presidio psicologico per T.D.

* risulta inoltre una convenzione con il sottoelencato criminologo, per lo stesso servizio nell'ambito del monte ore complessivo con relativa spesa presunta indicati in tabella.

C.C. ANCONA Giansanti Marco

REGIONE MARCHE

Presidi per detenuti ed internati tossicodipendenti

MEDICI

che operano nel settore della prevenzione e della assistenza con rapporto di tipo convenzionale al 1.1.2000

ISTITUTO	MONTE ORE ANNUO AUTORIZZATO	SPESA PRESUNTA (L.33.000/h)	NUMERO CONVENZ.	NUMERO UNITA'
C.C. ANCONA	855	28.215.000	1	1
C.C. ASCOLI PICENO	285	9.405.000	1	1
C.C. CAMERINO	0		0	0
C.C. FERMO	285	9.405.000	0	0
C.R. FOSSOMBRONE	285	9.405.000	1	1
C.C. PESARO	570	18.810.000	0	0
TOT. 2.280		TOT 75.240.000	3	3

INFERMIERI

che operano nel settore della prevenzione e della assistenza con rapporto di tipo convenzionale al 1.1.2000

ISTITUTO	MONTE ORE ANNUO AUTORIZZATO	SPESA PRESUNTA (lire 21.500/h)	NUMERO CONVENZ.	NUMERO UNITA'
C.C. ANCONA	855	18.382.500	1	1
C.C. ASCOLI PICENO	285	6.127.500	0	0
C.C. CAMERINO	0	0	0	0
C.C. FERMO	285	6.127.500	0	0
C.R. FOSSOMBRONE	285	6.127.500	0	0
C.C. PESARO	570	12.255.000	1	1
TOT. 2.280		TOT 49.020.000	2	2

PSICOLOGI

che operano nel settore della prevenzione e della assistenza con rapporto di tipo convenzionale al 1.1.2000

ISTITUTO	MONTE ORE ANNUO AUTORIZZATO	SPESA PRESUNTA (L.30.300/h)	NUMERO CONVENZ.	NUMERO UNITA'
C.C. ANCONA *	360	10.908.000	0	0
C.C. ASCOLI PICENO	360	10.908.000	0	0
C.C. CAMERINO	0	0	0	0
C.C. FERMO	240	7.272.000	1	1
C.R. FOSSOMBRONE	240	7.272.000	1	1
C.C. PESARO	360	10.908.000	1	1
TOT. 1.560		TOT 47.268.000	3	3



Felme, n. 2.5.102.1332
L'ADDETTO ALL'UFFICIO

Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

DIREZIONE CASA RECLUSIONE DI FERMO (AP)

UFFICIO SEGRETERIA

**ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESPERTO
NEGLI ISTITUTI E SERVIZI PER ADULTI DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA**

PREMESSO che l'Art. 80, quarto comma della Legge 26 Luglio 1975 n. 354, e l'Art. 120 del D.P.R. 29 Aprile 1976, n. 431 prevedono l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria di Professionisti esperti in Psicologia e Criminologia Clinica.

PREMESSO che la Legge 10 Ottobre 1986, n. 663 ha previsto nell'Ordinamento Penitenziario nuovi Istituti trattamentali;


CONSIDERATO che a tal fine è necessario apprestare idonei servizi di collaborazione nelle attività di osservazione scientifica della personalità e di trattamento, anche in riferimento al servizio "Nuovi Giunti", (cfr. Circolari n. 3233/5683 del 30 Dicembre 1987 e n. 3245/5695 del 16 maggio 1988) e delle attività in favore di soggetti tossicodipendenti e affetti da H.I.V. (Legge 162/90, T.U. 309/90), sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale;

RITENUTO che è necessario determinare le modalità e i contenuti dei vari servizi Psicologici e Criminologici Penitenziari, la durata dell'accordo, nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività di consulenza e ritenuto altresì che, in base al disposto dei citati Artt. 80 quarto comma della Legge 354/75 e 120 del D.P.R. 431/76, tutte le prestazioni in oggetto hanno carattere di attività libero professionale, con l'esclusione di ogni rapporto di pubblico impiego per cui la liquidazione periodica degli onorari resta parcellare pur se conteggiata mensilmente per semplice comodità Amministrativa.

VISTO l'Art. 30 della Legge 395/90;

VISTO l'Art. 8 del D. Lgs. n. 444/92, lettera n) che affida ai Provveditorati Regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il Coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli Istituti e Servizi;

VISTO il fondo n. 1856/484 Area Personale Civile datato 1° Agosto 2002 trasmesso dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Ancona, con il quale si autorizza la convenzione per l'attività nell'ambito del presidio Sanitario per i detenuti tossicodipendenti ed affetti da H.I.V., dal mese di Agosto 2002 e fino al completamento dell'Iter Amministrativo relativo al trasferimento di detto Personale al S.S.N. viene autorizzato il presente accordo tra la Direzione della Casa di Reclusione di Fermo in seguito denominata semplicemente "Direzione" e il Dott. BRUNI Alessandro, nato a Camerino il 12.11.1957 esperto in Psicologia (in seguito denominato "Professionista" si conviene quanto segue:



2 6 NOV 1976
Fermo II
L'ADDETTO ALL'UFFICIO SEGRETERIA

Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

ART. 1

Il Professionista assume l'impegno di collaborare con la Direzione nell'ambito del Presidio Sanitario per tossicodipendenti ed affetti da H.I.V..

ART. 2

Il Professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:

1. attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
2. osservare le disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario e del Regolamento di Esecuzione, le direttive dell'Amministrazione Penitenziaria e le disposizioni del Regolamento interno dell'Istituto;
3. attenersi alle disposizioni di carattere organizzativo che regolano il buon funzionamento del servizio, emanate dalla Direzione presso la quale egli presta la sua opera;
4. mantenere la propria opera professionale nell'ambito della materia di specialità;
5. collaborare, secondo le indicazioni della Direzione, nelle attività di osservazione scientifica della personalità e di trattamento o del servizio "Nuovi Giunti" che gli vengono richieste, in una prospettiva di integrazione interdisciplinare con gli operatori penitenziari;
6. fornire, per iscritto, nei limiti degli ambiti di sua competenza, le proprie valutazioni tecniche sui casi trattati, sia con riguardo all'attività di osservazione e trattamento, relativamente alla predisposizione della relazione di sintesi, sia con riferimento al servizio "Nuovi Giunti";
7. osservare le prescrizioni, tenuto conto del disposto dell'Art. 28 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, e salvo quanto precisato dal successivo Art. 3 del presente accordo circa i giorni e l'orario concordati con la Direzione nei quali svolgere la propria attività compatibilmente con le necessità organizzative e di sicurezza dell'Istituto Penitenziario assicurando, comunque, una frequenza di accessi adeguata alle esigenze dei servizi anche di tipo urgente.

ART. 3

1. Per garantire le finalità indicate nel punto 4. del precedente art. 2, il Professionista si impegna ad espletare le prestazioni richieste per un numero di 20 ore mensili.
2. dette prestazioni, in linea di massima, non vengono espletate nei giorni festivi;
3. esse non potranno, in ogni caso, avere la durata superiore alle 8 ore giornaliere, oppure alle 10 ore giornaliere qualora la sede dell'Istituto o del Servizio Penitenziario disti più di 100 km. dal Comune in cui il Professionista risiede o qualora la sede dell'Istituto o del Servizio sia ubicata in un'isola (esclusa la Sardegna e la Sicilia).

ART. 4

L'Amministrazione Penitenziaria s'impegna a non revocare l'incarico nel caso di interruzione delle



Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

prestazioni dovute a:

1. motivi di studio o familiari, previa comunicazione alla Direzione;
2. motivi di salute, con immediata comunicazione alla Direzione;
3. gravidanza e puerperio, previa comunicazione alla Direzione.

L'interruzione per i motivi suddetti, che devono essere adeguatamente comprovati, non è cumulabile e non può essere superiore, nell'anno di durata dell'accordo, a tre mesi complessivi per il motivo sub 1. ed ai cinque per il motivo sub 2..

Il Professionista può, inoltre, interrompere le prestazioni annualmente, fino ad un limite massimo di quarantacinque giorni per usufruire di un riposo in più fasi di intesa con la Direzione.

Non costituisce interruzione delle prestazioni il mancato rispetto del programma concordato, qualora la Direzione comunichi tempestivamente al Professionista l'impossibilità di richiedere la prestazione per indisponibilità di soggetti o per gravi motivi concernenti la vita dell'Istituto e del Servizio.

Il Professionista ha l'obbligo di comunicare con un anticipo di mesi uno il proprio temporaneo impedimento ad espletare attività di sua competenza.

Per il servizio "Nuovi Giunti" e il presidio Sanitario tale comunicazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima.

In tutte le ipotesi di interruzioni sopra elencate, al Professionista non è dovuto nessun compenso.

In caso di controversia circa i motivi dell'interruzione delle prestazioni, la Direzione e/o il Professionista ne danno notizia al Provveditorato Regionale competente.

ART. 5

Il Professionista può essere ammesso a partecipare alle iniziative di formazione specializzata, verifica professionale e di aggiornamento promosse dall'Amministrazione Penitenziaria o da altri enti, previo accordo con detta Amministrazione, per un numero non superiore a trenta ore retribuite nell'ambito di quelle autorizzate.

ART. 6

Il Professionista si impegna a presentare mensilmente alla Direzione la richiesta di liquidazione delle competenze, con l'indicazione delle attività svolte, nonché la data e le ore delle singole prestazioni effettuate.



REGIONE MARCHE

Numero 652/AV4

Data 01/12/2014

DETERMINA N. 652/AV4 DEL 01/12/2014

**RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL DOTT. ALESSANDRO BRUNI PER
L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA PSICOLOGICA AI DETENUTI
PRESSO LA CASA DI RECLUSIONE DI FERMO ANNI 2014 E 2015**

PUBBLICAZIONE:

dal 01/12/2014 al 15/12/2014

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 01/12/2014
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

01/12/2014

Stefania Pazzi

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____